

SCADENZE MAGGIO 2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di MAGGIO 2023.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
2 martedì	Preponenti di agenti e rappresentanti	Consegna estratto conto provvigioni	Termine entro il quale i preponenti devono: <ul style="list-style-type: none"> consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo; pagare le suddette provvigioni. Nell'estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni
2 martedì	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per l'approvazione dei bilanci. I bilanci chiusi al 31.12.2022 devono essere approvati, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I 120 giorni massimi normativamente previsti scadrebbero il 30.4.2023: questo giorno cade di domenica, ed è festivo anche il successivo 1.5.2023, pertanto il termine slitta al 2.5.2023
2 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
2 martedì	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento

			<p>ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili. Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
2 martedì	Conducttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.4.2023; • pagare la relativa imposta. <p>L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.</p> <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti</p>
2 martedì	Titolari di partita IVA	Dichiarazione IVA	<p>Termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) della dichiarazione annuale IVA 2023,</p>

			<p>relativa al periodo d'imposta 2022, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate, anche al fine di determinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale); • il volume d'affari realizzato nel medesimo periodo. <p>Viene redatta utilizzando, a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello di dichiarazione IVA "ordinario"; • il modello di dichiarazione IVA "Base". <p>Il termine ordinario scadrebbe il 30.4.2023 ma, cadendo di domenica ed essendo il successivo 1.5.2023 un giorno festivo, slitta al 2.5.2023. Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime premiale ISA</p>
2 martedì	Eredi	Dichiarazione IVA	<p>Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione IVA 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cui era obbligato il defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l'attività; <p>composta da più moduli, qualora gli eredi abbiano proseguito l'attività</p>
2 martedì	Eredi	IVA Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p>

2 martedì			<ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative
2 martedì	Titolari di partita IVA	IVA ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative
2 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
2 martedì	Società di capitali	IVA	<p>Termine, per società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di</p>

			<p>liquidazione IVA di gruppo, per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2023; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2023 <p>La scelta per l'IVA di gruppo ha effetto fino alla revoca, da comunicare anch'essa nel quadro VG della dichiarazione IVA annuale.</p>
2 martedì	Imprese	Erogazioni pubbliche	<p>Termine ultimo, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>Il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, posto che il 30.4.2023 cade di domenica ed è festivo anche il successivo 1.5.2023, il termine scade il 2.5.2</p>
2 martedì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA	Versamento imposta di bollo	<p>Termine, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per il versamento in un'unica soluzione dell'imposta di bollo dovuta per il 2022 per la tenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di repertori;

			<ul style="list-style-type: none"> dei libri di cui all'art. 2214 co. 1 c.c.; di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all'art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica. <p>Il tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32,00 euro. Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di de</p>
2 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre gennaio-marzo 2023.</p> <p>L'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all'anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni; operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi

			<p>dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti non residenti: svolgimento dell'attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta; • operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all'art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell'art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. <p>In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24</p>
2 martedì	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p>

2			<ul style="list-style-type: none"> • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale. <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
2 martedì	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori. La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS.</p>
2 martedì	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p>

15 Lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre
15 Lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di aprile 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2023</p>
15 Lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente</p>
15 Lunedì	Sostituti d'imposta	Certificazione unica	<p>Termine per regolarizzare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022, il cui termine è scaduto il 16.3.2023</p>
15 Lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>

15 Lunedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota
15 Lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
15 lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori

			<p>dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. <p>Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica</p>
15 lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; <p>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</p>
15 Lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti</p>

			esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali e comunali IRPEF	Versamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, relative ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionale comunale IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali e comunali IRPEF	Versamento della rata delle addizionali regionali e comunali IRPEF relative ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 martedì	Artigiani	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 4.208,40 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.077,12 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
16 martedì	Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per i commercianti, i contributi dovuti per l'anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a:

16 martedì	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	<ul style="list-style-type: none"> 4.292,42 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; 4.161,14 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Le aliquote da applicare differiscono in relazione all'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
-----------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

16 martedì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<ul style="list-style-type: none"> • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria <p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 martedì	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di aprile.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;

			<ul style="list-style-type: none"> • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
16 martedì	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
16 martedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di aprile e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta,</p>

16 martedì	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese</p> <p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 martedì	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

			<p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
16 martedì	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di aprile.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della

			<p>stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati</p> <ul style="list-style-type: none"> sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)
16 martedì	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Premi INAIL	<p>Termine entro il quale i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della seconda rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione. L'adempimento riguarda i committenti che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni</p>
16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in

16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).</p> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR</p>
16 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p>

16 martedì	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della terza rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine ordinario del 16.3.2023.</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre</p>
16 martedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di aprile e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di marzo, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica</p>
16 martedì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre gennaio-marzo, senza maggiorazione di interessi.</p>

			<p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.</p>
16 martedì	<p>Titolari di partita IVA in regime trimestrale</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</p> <p>Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non superiore a 500.000 euro, se esercitano arti, professioni o se sono titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; • non superiore a 800.000 euro, se sono titolari di imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.</p> <p>I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p>
17 mercoledì	<p>Titolari di partita IVA in regime mensile</p>	<p>Ravvedimento operoso IVA</p>	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023</p>
17 mercoledì	<p>Titolari di partita IVA in regime mensile</p>	<p>Ravvedimento operoso IVA</p>	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023</p>

17 mercoledì	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023
17 mercoledì	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023
17 mercoledì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023. Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente
22 lunedì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo. Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 8,5% a carico del proponente; • 8,5% a carico dell'agente. Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui. Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui
25 giovedì	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti;

			<ul style="list-style-type: none"> • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
25 giovedì	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti

			<p>intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</p> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
25 giovedì	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione telematica, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile.

<p align="center">30 martedì</p>	<p align="center">Imprese</p>	<p align="center">Agevolazioni</p>	<p>Termine, per le imprese non energivore e non gasivore, per ricevere dal proprio fornitore, su richiesta dell'impresa beneficiaria del credito d'imposta, una comunicazione che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; • l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre 2023. <p>La possibilità di richiedere tale comunicazione è prevista nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si riforniva nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019. Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus</p>
<p align="center">30 martedì</p>	<p align="center">Società di capitali</p>	<p align="center">Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio</p>	<p>Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori; • la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori; • la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea che deve discuterlo (29.6.2023). Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti</p>

			sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
31 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
31 mercoledì	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.
31 mercoledì	Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.5.2023; pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.
31 mercoledì	Imprese	Imposte dirette	Termine, per gli imprenditori individuali, per esercitare l'opzione, per comportamento concludente, ai fini dell'estromissione degli immobili strumentali posseduti al 31.10.2022. Le estromissioni devono essere effettuate entro il 31.5.2023, ma i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2023. Al fine di esercitare l'opzione, rileva l'effettuazione concreta di comportamenti che presuppongono la volontà di escludere gli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, quali tipicamente

31 mercoledì	Titolari di partita IVA	Versamento imposta di bollo	<p>l'espletamento degli adempimenti legati alla contabilizzazione dell'estromissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul libro giornale, nel caso di impresa in contabilità ordinaria; • sul registro dei beni ammortizzabili, nel caso di impresa in contabilità semplificata; • ovvero sul registro che tiene luogo di quest'ultimo, per coloro che beneficiano di semplificazioni contabili. <p>Per le estromissioni perfezionate entro il 31.5.2023, deve essere corrisposta l'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60%, entro il 30.11.2023; <p>per il rimanente 40%, entro il 30.6.2024</p>
31 mercoledì	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2023-marzo 2023.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta non superi l'importo di 5.000 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno, ossia il 30.9.2023</p> <p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle presenze; • alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

			<p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
31 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo.</p> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale; • all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. <p>Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.</p> <p>Sono esonerati, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato

			<p>esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti che operano in regime ex L. 398/91; <p>i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72</p>
31 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
31 mercoledì	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti.
31 mercoledì	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.

Si ricorda che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"*; la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24. Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati